

REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita in materia di monitoraggio delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove nel 2010 e 2011 mostra che è possibile calcolare le emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche soltanto sulla base di dati dettagliati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009. È quindi opportuno adeguare i dati aggregati di cui alla prima tabella riportata nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 443/2009, al fine di includere solo i dati strettamente necessari per l'attuazione di tale regolamento.
- (2) Al fine di migliorare la qualità e l'accuratezza del monitoraggio delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture, è tuttavia necessario precisare meglio alcuni dei parametri dei dati richiesti e aggiungere ulteriori parametri finora oggetto di un controllo su base volontaria.
- (3) L'inclusione del numero di omologazione come parametro dei dati da monitorare e comunicare può migliorare gli strumenti a disposizione dei fabbricanti per verificare i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche e, di conseguenza, garantire maggiore precisione nelle serie di dati definitive.
- (4) Le autovetture omologate a livello nazionale in piccole serie, in conformità all'articolo 23 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)⁽²⁾ e le autovetture omolo-

gate individualmente in conformità dell'articolo 24 di tale direttiva, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore. È tuttavia importante monitorare il numero di tali veicoli in modo coerente al fine di valutare l'eventuale impatto sul processo di monitoraggio e il raggiungimento dell'obiettivo per le emissioni medie di CO₂ dell'Unione. Il numero complessivo di tali registrazioni deve pertanto essere indicato su base annuale.

- (5) Occorre altresì garantire che la riduzione delle emissioni di CO₂ dalle autovetture sia allineata a quella per i veicoli commerciali leggeri, ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri⁽³⁾, includendo come parametri di monitoraggio obbligatori anche la potenza e il consumo di energia elettrica, oltre al numero di omologazione. Inoltre, se il certificato di conformità non è utilizzato in qualità di principale fonte dei dati e i dati sono tratti, tra l'altro, dai documenti di omologazione, è opportuno chiarire che in tali casi i dati devono essere coerenti con i dati forniti nei certificati di conformità.
- (6) Al fine di garantire che tali modifiche possano essere prese in considerazione per il monitoraggio dei dati nel 2013, è opportuno prevedere l'entrata in vigore al più tardi il settimo giorno dalla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 443/2009 di conseguenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

